(N. 240)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione
(SEGNI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 DICEMBRE 1953

Istituzione del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi.

ONOREVOLI SENATORI. — La scoperta e la diffusione del cinema sono tra i fatti più salienti della vita e della cultura contemporanea, perchè il linguaggio cinematografico è, per sua natura, la forma più universale di informazione e di comunicazione delle idee.

La scuola, specialmente in Italia, si era mantenuta rispetto al cinema in una posizione di riserbo e di diffidenza, mentre in Francia, culla del cinema, fin dal novembre 1915 il problema dei rapporti fra insegnamento scolastico e film veniva impostato e risolto con un progetto di legge di iniziativa parlamentare (Relazione Painlevé del 26 novembre 1915). Fin da allora, nei vari Paesi europei, il ricorso ai sussidi audiovisivi in genere, e al film fisso ed animato in particolare, è divenuto sempre più frequente ed impegnativo. Il film si è dimostrato sempre più strumento di rapida efficacia didattica e di incomparabile suggestione istruttiva.

La potenza dimostrata dal film nella formazione della coscienza umana obbligò varie Università americane a fondare corsi di studio comparati del film e ad istituire una cattedra di filmologia alla Sorbonne di Parigi. Attualmente la filmologia è diventata una scienza.

Contemporaneamente educatori e studiosi si sono sentiti impegnati a controlli pedagogici e psicologici approfonditi e metodici, così che le conclusioni attorno al problema dei rapporti fra scuola primaria, secondaria, universitaria e i films non sono più oggetto di discussione ma di classifica positiva e di accettazione integrale del nuovo mezzo come fatto di cultura, di insegnamento e di formazione tecnica e professionale.

E il film didattico infatti, che in principio fu accettato poichè riconosciuto efficace tanto nell'insegnamento delle scienze naturali e fisiche quanto nell'insegnamento della geografia e in genere in tutte le materie sperimentali e tecniche, oggi appare indispensabile anche come coadiutore nell'insegnamento dell'istruzione civica e nell'insegnamento dell'arte e della letteratura. Il film inoltre è, esso stesso, una nuova forma d'arte.

Il nome dell'Italia corre oggi per il mondo non solo perchè la nostra Nazione è maestra nella pittura nella scultura e nella architettura, ma anche perchè essa è maestra nella scuola neorealistica del cinema, scuola che da Giotto a Masaccio non fa che continuare la tradizione di quel realismo italico che è il fondo suggestivo della nostra tradizione artistica.

Già dunque nel 1938 lo Stato italiano sentì la necessità di introdurre per legge l'impiego del cinema nella scuola; il provvedimento di legge che fondava la Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica dichiarava nel suo articolo 1 che l'organismo in questione aveva finalità preminentemente politiche, come era naturale, in quel particolare momento della nostra vita nazionale, e stabiliva una stretta collaborazione con l'Istituto LUCE (articoli 4-5-7) sia in sede di preparazione didattica dei programmi di produzione, sia in fase di realizzazione tecnica. Ne risultò una preminenza dei criteri e degli interessi produttivi del coefficiente tecnico in modo tale che nella produzione — del resto assai limitata mancò del tutto la impostazione didattica e pedagogica.

Gli eventi bellici furono una buona giustificazione della errata soluzione del problema e, quando nel 1945 si sentì la necessità di ridare vita alla Cineteca autonoma, si ricorse alla gestione commissariale affidandone le cure ad un funzionario della Direzione generale della istruzione tecnica. Si voleva praticamente sperimentare la possibilità di assimilare la Cineteca autonoma, come servizio, alla istruzione tecnica.

Ne risultò una certa diffusione della cinematografia didattica nelle scuole e negli istituti tecnici. Ma contemporaneamente si verificava una sfiducia sempre maggiore e una persistente diffidenza verso il cinema nelle scuole dell'ordine classico.

Inoltre si verificò una carenza di studi e di attività cinedidattica nei riguardi delle scuole elementari.

Il film scientifico, e il film come metodo di ricerca scientifica, doverosa necessità delle scuole superiori, non ha avuto nelle nostre Università sviluppo alcuno, salvo che in qualche saggio di documentazione cinematografica di operazioni chirurgiche. Alla fine del 1951 si ritenne di dover affidare la Cineteca al commissariato del professor Remo Branca, preside anziano dell'Ordine classico, il quale, unendo alla preparazione umanistica e didattica l'esperienza tecnica ed organizzativa del cinema è comandato da oltre 10 anni in questo specifico settore di studi e di attività presso l'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

In un anno la Cineteca autonoma è stata riorganizzata con criteri scientifici. Si è aggiunta la fondazione del reparto tecnico e di cellaudo. Reparto tecnico che ha anche funzioni di controllo del materiale e che è ormai riconosciuto dalla stessa grande industria italiana del 16mm.

Il numero dei films in dotazione della Cineteca è stato portato da 78 a 200 e il numero delle copie da 1.300 a 3.500. Inoltre dalla Cineteca centrale è stata creata una organizzazione periferica mediante l'istituzione presso ogni Provveditorato agli studi di un Centro provinciale della cinematografia scolastica che ha il compito di creare cineteche stabili provinciali e di essere organo di controllo didattico, di distribuzione locale di raccolta dei films e di controllo amministrativo.

Tale organizzazione è risultata adeguata alle esigenze attuali della scuola e ad un razionale uso dei sussidi audiovisivi nell'insegnamento senza interferire negativamente nella disciplina e negli orari scolastici.

Così che la presente legge di trasformazione appare come il riconoscimento giuridico di una condizione di fatto già felicemente attuata sia nella sede centrale sia in sede periferica presso i Provveditorati agli studi della Repubblica.

Ma la situazione della cinematografia scolastica italiana, pur in pieno e favorevole sviluppo merita un ben diverso e maggiore impegno da parte dello Stato italiano.

Questo impegno è un dovere della cultura nazionale.

Ciò appare evidente se si considera lo sviluppo preso dalla cinedidattica in tutti gli altri paesi europei, senza parlare degli Stati Uiniti, del Canadà e della Russia, paesi che assegnano alla cinematografia scolastica particolari capitoli del loro bilancio nazionale e di entità tale che non reggono il confronto col bilancio della nostra Cineteca autonoma.

Nel recente Congresso della cinematografia scolastica europea, tenutosi a Locarno nel luglio scorso con la partecipazione della Cineteca italiana, sono risultati dei dati dai quali si desume che il nostro Paese è in una posizione nettamente inferiore a tutti gli altri paesi europei.

In Austria, per esempio, risultano esistenti 97 cineteche scolastiche che dispongono di 32.000 copie di films scolastici corrispondenti a 400 soggetti. Tali films vengono proiettati da 2.660 proiettori a passo ridotto 16 mm. Si elencano a parte 300.000 diapositive e 250.000 filmini (proiezioni fisse). Questi numeri indicano il livello e la entità dell'attrezzatura cinescolastica in Austria.

Nella Germania occidentale, nel Belgio, nel Lussemburgo, in Olanda e negli stessi paesi della penisola Balcanica, il film come sussidio didattico è in costante e rapida diffusione con un confronto che risulta, in proporzione al numero degli abitanti, nettamente sfavorevole al nostro Paese.

Non si ritiene qui inutile un accenno allo sviluppo della cinematografia scolastica in Francia. Alle dipendenze del Ministero della educazione nazionale è stato fondato fin dal 1871 il Musée Pédagogique con lo scopo di mettere a disposizione delle scuole « una collezione di libri, di quadri didattici, di apparecchi per l'uso scolastico». Tale fondazione poteva dunque presiedere all'organizzazione del Centre National de Documentation Pédagogique da cui dipende la Cineteca scolastica francese.

Essa dispone, sia direttamente che indirettamente, di oltre un migliaio di film (soggetti) istruttivi, didattici e scientifici e oltre 5.000 proiettori a passo ridotto.

Il contributo dello Stato è di 36 milioni di franchi all'anno; ma altri contributi scolastici e iniziative parallele riconosciute dallo Stato quali l'U.F.O.C.E.L., dànno un incremento crescente alla produzione e alla distribuzione dei films scolastici attraverso 19 Accademie locali che corrispondono ai Provveditorati regionali.

La nostra Cineteca, nel riorganizzarsi ha tenuto contro dell'esperienza, dell'organizzazione e della giurisprudenza straniera la quale considera il fatto che il film è un bene economico sociale utile soltanto quando trova un adeguato sistema di canalizzazione o di distribuzione, o di noleggio che dir si voglia, permette il controllo dell'aspetto morale ed educativo, e lascia la piena libertà didattica agli Istituti locali, nei limiti dei programmi generali.

In questo senso l'organizzazione italiana fissata dalle ordinanze ministeriali perfeziona e supera le similari organizzazioni europee. La nostra attuale organizzazione, divulgata anche attraverso la stampa, ha già destato l'interesse di altre nazioni europee che hanno inviato alla nostra Cineteca autonoma i loro rappresentanti per studiare questo tipo di organizzazione e per assimilarlo. È dunque necessario che la abrogazione e sostituzione della legge vigente venga a dare vigore e propulsione alla nostra cinematografia, scolastica.

La presente legge sostituisce la precedente, adeguando la funzione della cinematografia scolastica sia allo spirito della Costituzione della Repubblica sia allo ordinamento democratico attraverso il quale si realizza la nostra libertà di insegnamento, sia alle attuali esigenze didattiche della scuola.

Ciò rende possibile, attraverso uffici provinciali il controllo generale della funzione e dei limiti del film nell'istruzione scolastica e nella formazione della coscienza umana delle masse nel settore della scuola popolare e della gioventù studiosa delle scuole primarie e medie

Tuttavia è proprio la complessa natura del film, tipico prodotto industriale che si realizza artisticamente e istruttivamente nell'atto stesso della produzione (a differenza del libro che è già fatto prima di essere consegnato all'industria della stampa), che ha richiesto presso ogni Paese la creazione di uffici speciali.

Tali uffici differiscono necessariamente da quelli ministeriali già esistenti perchè richiedono nei funzionari una alta specializzazione tecnica pari alla preparazione pedagogica didattica ed artistica, che sono fattori inscindibili della produzione filmica.

Quindi il carattere dell'attuale organizzazione, trasformato in relazione ai criteri di cui sopra, conserva i legami disciplinari con il Ministero della pubblica istruzione e altresì l'autonomia tecnica ad amministrativa (articolo 1).

Le finalità del Centro nazionale infatti non si limitano a promuovere la sola cinematografia scolastica, ma comprendono gli altri sussidi audiovisivi che nella vita scolastica hanno carattere di interdipendenza didattica, come per esempio la televisione, che nelle nazioni dove è già diffusa, ha mostrato di poter interferire seriamente nella vita scolastica e nelle attività istruttive ed educative. Così dicasi della radio.

L'articolo 2 dispone che il patrimonio della soppressa Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica venga devoluto al Centro nazionale per i sussidi audiovisivi. La consistenza di detto patrimonio dovrà risultare da un bilancio che sarà redatto alla data di pubblicazione della presente legge e che dovrà essere approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Il conseguimento delle finalità dell'Ente che si intuisce richiederebbe effettivamente un contributo da parte dello Stato, più adeguato; esso infatti è attualmente limitato ad una somma che rappresenta un decimo di quel che in passato gli era attribuito dalle varie provvidenze previste dall'articolo 2 della legge 1938 citata, e di cui si chiede l'abrogazione. Ma cessando le presenti limitazioni del bilancio del Ministero della pubblica istruzione si spera che il contributo dello Stato al Centro nazionale per i sussidi audiovisivi possa essere sensibilmente maggiore di quello ora fissato dal comma b) dell'articolo 3 del presente disegno di legge.

L'articolo 3, ad ogni modo, segue l'esperienza della legislazione francese per la quale la Cineteca scolastica non trae esclusivamente dallo Stato le fonti del suo finanziamento,

ma sviluppa i suoi rapporti di natura economica da una parte con la scuola stessa, perchè il film è un bene di rapido consumo in relazione alla intensa circolazione o noleggio, e dall'altra con diversi enti sociali e paralleli all'incremento dell'istruzione tecnica e professionale e produttiva della Nazione.

L'articolo 4 riconosce l'esistenza, già dimostratasi funzionale ed adeguata, dei Centri provinciali, uno per ogni Provveditorato agli studi, e sotto la diretta responsabilità degli stessi Provveditorati agli studi. Tale articolo è quindi consigliato dall'esperienza di una organizzazione già riconosciuta efficiente dall'unanime parere dei Provveditori agli studi, chiamati a presiedene i Comitati locali, e conferma l'attuale ordinamento degli uffici centrali e periferici alla cui esclusiva competenza tecnica e appassionato lavoro si deve se oggi il Ministro della pubblica istruzione ha definitivamente ordinato un suo servizio delicato e complesso nel quale la tecnica non è che un aspetto dell'educazione e dell'istruzione scolastica e quindi della cul-

Gli articoli 5, 6, 7 e 8 definiscono gli organi del Centro, le norme della loro costituzione e amministrazione nonchè i compiti ad essi adeguati.

Gli articoli 9 e 10 definiscono i requisiti che si richiedono per farsi luogo alla nomina di Direttore del Centro la cui competenza da valutarsi anche sui titoli deve essere realmente « sicura e riconosciuta », data la natura dell'Ente stesso la quale richiede contemporaneamente, in chi sarà chiamato alla direzione del Centro, una esperienza tecnica fino a ieri non richiesta ad uomini della scuola, e una cultura pedagogica e didattica proporzionata a quegli aspetti pratici che il rinnovamento didattico della scuola italiana richiede come improrogabili.

L'articolo 11 dispone che le modalità di assunzione, la consistenza numerica, lo stato giuridico e il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza del personale assunto direttamente dal Centro saranno stabiliti con apposito regolamento organico da approvare mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro,

Con lo stesso articolo 11 si stabilisce che con le norme di attuazione della presente legge da emanare sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, saranno determinate le modalità della disciplina produttiva dell'Ente e i limiti numerici e di grado del personale statale eventualmente da comandare presso il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi; quest'ultimo personale graverà sul bilancio dell'Ente. In tale articolo di legge sono dunque previste tutte le necessarie garanzie perchè tanto il regolamento organico quanto le norme di attuazione della presente legge, perfettamente ispirati alle finalità dell'Ente, costituiscano un rigido controllo del suo eventuale sviluppo burocratico.

L'articolo 12 disciplina la sorte del personale della Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica, il quale, alla data di entrata in vigore del provvedimento, cessa dall'impiego e viene ammesso a liquidare il trattamento di licenziamento che gli compete secondo le disposizioni vigenti in materia.

Con lo stesso articolo si stabilisce che al funzionamento del Centro si provveda, temporaneamente fino alla emanazione del regolamento organico previsto dall'articolo 11, mediante il personale licenziato dalla Cineteca che ne faccia esplicita richiesta entro un termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge.

Si è creduto di dover semplificare al massimo la base legislativa del Centro audiovisivo, limitandola alla struttura generale valida per le diverse regioni italiane così differenti ancora per livello culturale e per condizioni sociali.

Inoltre gli articoli della legge non presumono di definire la attività audiovisiva poichè essa è, nella società moderna, in continuo e rapido sviluppo mentre manifesta notevoli aspetti internazionali ed interdipendenti che sono carattere specifico del progresso cinematografico e audiovisivo in generale. E tutto ciò con piena coscienza della complessità, gravità e urgenza del problema che al Ministero della pubblica istruzione è stato posto da uno sviluppo di fatto della cinematografia e radiofonia scolastica, avvenuto in periodo di carenza della legge; e che, dall'altra parte, è stato anche una guida sicura nello studio del presente disegno di legge.

Il presente disegno di legge già era stato presentato al Parlamento durante la cessata Legislatura (atto del Senato n. 2915) ma era poi decaduto per il sopravvenuto scioglimento delle Camere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica, istituita con regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1780, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 288, è soppressa ed in suo luogo viene istituito il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi col compito di promuovere la cinematografia didattica e culturale e gli altri sussidi audiovisivi in ogni ordine e grado di scuola.

Il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il patrimonio della soppressa Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica, risultante dal bilancio redatto alla data di pubblicazione della presente legge, debitamente approvato con decreto del Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, è devoluto al Centro nazionale per i sussidi audiovisivi.

Art. 3.

Per il conseguimento dei suoi fini il Centro dispone:

 a) del patrimonio della cessata Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica di cui al precedente articolo 2;

- b) del contributo annuo di lire 20.000.000 già attribuito alla Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica ed iscritto per l'anno 1953-54 al capitolo n. 239 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione;
- c) dei proventi derivanti dalla vendita e dal noleggio dei film anche pel tramite degli uffici provinciali per la cinematografia di cui al successivo articolo 4;
- d) di eventuali contributi, sussidi, lasciti e donazioni da parte di scuole, di istituti, di enti e di privati.

Art. 4.

Per l'attuazione dei suoi scopi il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi provvederà ad istituire in ogni provincia un ufficio provinciale per i sussidi audiovisivi scolastici, in seno al quale saranno create cineteche stabili e filmoteche, quali organi di distribuzione e di cultura audiovisiva.

Qualora l'istituzione degli uffici provinciali per i sussidi audiovisivi comporti aumento di spesa o di personale, l'istituzione stessa deve essere effettuata di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 5.

Sono organi del Centro:

- 1) il Presidente:
- 2) il Consiglio di amministrazione:
- 3) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.

Il Presidente dell'Ente è il Ministro pro tempore della pubblica istruzione.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente dell'Ente o in sua assenza od impedimento dal Direttore generale dell'istruzione superiore.

- Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione ed è composto da:
- a) un funzionario del Ministero della pubblica istruzione;
- b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri dei quali uno in rap-

presentanza della Direzione dello spettacolo e l'altro in rappresentanza degli enti cinematografici vigilati dalla Presidenza medesima;

- c) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- d) il Direttore del Centro pro-tempore, che partecipa alle sedute a titolo consultivo.

In caso di votazione in parità o di divergenza dei pareri, prevale il voto del Presidente del consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

I componenti di cui alle lettere a), b), c), possono essere confermati, in caso di cessazione di un componente si provvede con la stessa procedura alla nomina del sostituto per il restante periodo fino alla scadenza del triennio in corso.

Art. 7.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e di tre supplenti e dura in carica tre anni. I membri possono essere confermati per un altro triennio.

La nomina del Collegio dei revisori dei conti è fatta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su designazione per due terzi del Ministro del tesoro e per un terzo del Presidente della Corte dei conti.

Art. 8.

- Il Consiglio di amministrazione:
- 1) impartisce le direttive che regolano il funzionamento del Centro in relazione alle sue finalità;
- 2) presenta al Ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Ente;
- 3) delibera il regolamento di cui al successivo articolo 11;
- 4) delibera su ogni altra questione riguardante l'attività dell'Ente.

Le deliberazioni concernenti alienazioni di beni patrimoniali da reddito devono essere sottoposte all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 9.

A capo dei servizi del Centro è preposto un Direttore, il quale coordina l'attività di detti servizi per quanto riguarda sia l'attuazione dei compiti istituzionali, secondo le direttive del Consiglio di amministrazione, sia il funzionamento degli uffici centrali e periferici.

Art. 10.

Le funzioni di Direttore del Centro devono essere esercitate per incarico da un preside o da un professore di Istituti medi superiori, di grado V o VI di sicura e riconosciuta competenza pedagogica, tecnica e cinedidattica da comprovare mediante titoli specifici, designato dal Ministro pro tempore della pubblica istruzione previo parere del Consiglio di amministrazione del Ministero medesimo.

Il preside o professore incaricato, a norma del precedente comma, è collocato nella posizione di comando, e grava, per la relativa spesa, sul bilancio del Centro.

Art. 11.

Le modalità di assunzione, la consistenza numerica, lo stato giuridico e il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza del personale assunto direttamente dal Centro nazionale per i sussidi audiovisivi, saranno stabiliti con apposito regolamento organico da approvare mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro.

Con le norme di attuazione della presente legge, da emanare su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità della disciplina produttiva dell'Ente e i limiti numerici e di grado del personale statale eventualmente da comandare presso il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi; tale personale graverà sul bilancio dell'Ente.

Art. 12.

Il personale in servizio alla data di pubblicazione della presente legge presso la Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica, cessa dall'impiego dalla data predetta ed è ammesso a liquidare il trattamento di licenziamento che ad esso personale possa competere secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.

Al funzionamento del Centro sarà provveduto, temporaneamente e non oltre la emanazione del regolamento organico previsto dall'articolo 11, mediante il personale licenziato a norma del precedente comma, che ne faccia esplicita richiesta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e che a giudizio del Presidente del Centro sia riconosciuto necessario ed idoneo a corrispondere alle esigenze funzionali dell'Ente.

L'assunzione, da parte del Centro, del personale di cui al precedente comma, riveste carattere di provvisorietà e le relative prestazioni non possono durare oltre l'emanazione del regolamento organico di cui al citato articolo 11; il trattamento economico non può, comunque, eccedere quello stabilito per i dipendenti statali non di ruolo di categoria parificabile in base al titolo di studio posseduto dal personale medesimo ed alle funzioni da esso esercitate. All'atto della cessazione di tali prestazioni, codesto personale fruirà del trattamento di licenziamento che possa competergli secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.